



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2010, proposto da:
Baxter Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Setti,
Federica Giazzi, Alberto Mocchi, con domicilio eletto presso
Federica Giazzi in Brescia, Via Saffi, 5;

contro

Istituti Ospitalieri di Cremona, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco
Mangia, con domicilio eletto presso Chiara Ghidotti in Brescia, Via
Solferino, 55;

nei confronti di

Finella Medical Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
Soncini, Giuseppe Onofri con domicilio eletto presso Giuseppe
Onofri in Brescia, Via Ferramola, 14;

per l'annullamento

DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5/10/2010 N. 81, DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI FORNITURE ALLA CONTROINTERESSATA;

DI OGNI ALTRO ATTO E COMPORTAMENTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENZIALE E CONNESSO, E IN PARTICOLARE DELLA COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACIA 23/9/2010, DELLA LETTERA D'INVITO, DELL'ALLEGATO TECNICO E DELLA NOTA 29/10/2010.

per la condanna

AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

e per la declaratoria

DELL'INEFFICACIA DEL CONTRATTO PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL SUBENTRO NELL'AGGIUDICAZIONE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli Istituti Ospitalieri di Cremona e di Finella Medical Spa;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione soltanto quando i criteri di giudizio stabiliti siano estremamente puntuali ed analitici, sicché anche il solo dato numerico – predeterminato nel minimo e nel massimo – è idoneo a dimostrare la logicità dell'apprezzamento tecnico (Consiglio Stato, sez. V – 6/10/2003 n. 5899; Consiglio Stato, sez. VI – 10/1/2003 n. 67; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 5/11/2003 n. 4916).

- che la stazione appaltante non ha dunque l'obbligo di esplicitare in maniera discorsiva le ragioni che supportano ciascun punteggio, a tal fine supplendo la preventiva fissazione di una fitta rete di parametri, idonei a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità ad essa spettante (T.A.R. Toscana, sez. I – 18/2/2009 n. 269; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I – 14/1/2009 n. 15).

Atteso:

- che nel caso affrontato dal Collegio l'esame delle offerte (per la parte tecnico-qualitativa) è stato effettuato dalla Commissione sulla base di 4 criteri generali di valutazione, ai quali era associato un punteggio minimo e uno massimo (da 6 a 10);

- che la Commissione, in relazione a ciascun parametro previsto dalla lex specialis, ha attribuito un punteggio numerico (intero o

frazionato) ad ogni proposta, affiancando ad esso una sintetica motivazione;

- che in questo contesto l'apprezzamento tecnico della Commissione non può essere sottoposto a censura, dato che il percorso delineato non rivela contraddizioni, senza che la ricorrente abbia messo in luce specifici e puntuali elementi di irragionevolezza (cfr. sentenza Sezione 4/11/2010 n. 4552);

Considerato:

- che il criterio di valutazione indicato al punto 7 della lettera di invito è testualmente la “compatibilità con farmaci”, per la quale viene riconosciuto un massimo di 10 punti;

- che l'allegato tecnico – con riferimento alle caratteristiche richieste – prevede quella della “Stabilità/compatibilità tra i costituenti del sistema di infusione e i farmaci più comunemente utilizzati: ovvero, anestetici, analgesici, antivirali, chemioterapici e loro associazioni, elaborata dalla casa produttrice”;

- che pertanto la produzione di studi di compatibilità non costituiva adempimento espressamente prescritto, né ai fini dell'ammissione né per la formulazione del giudizio sulla proposta;

- che la documentazione presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria attesta la conformità del prodotto offerto alle esigenze della stazione appaltante (cfr. scheda tecnica, scheda informativa, dichiarazione di conformità direttiva 93/42 CE, dichiarazione di compatibilità - doc. 4, 5, 6 e 7 controinteressata), si rivela conforme

- alla lex specialis e dunque consente la valutazione dell'offerta;
- che gli 8 punti attribuiti – contro i 10 ottenuti dalla ricorrente – non risultano irragionevoli;
 - che infatti la proposta dell'impresa Baxter (che contemplava uno studio articolato sulla compatibilità e stabilità del prodotto offerto con oltre 150 farmaci) è stata comunque premiata con il massimo valore numerico, mentre la controinteressata ha ottenuto un riconoscimento inferiore;
 - che in conclusione il gravame introduttivo è infondato e deve essere respinto, e così pure l'istanza risarcitoria;
 - che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la ricorrente a corrispondere al resistente Comune la somma di 1.850 € a titolo di competenze ed onorari di difesa, oltre alle spese generali.

Condanna inoltre la ricorrente a corrispondere alla controinteressata la somma di 1.850 € a titolo di competenze ed onorari di difesa, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale

che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Mara Bertagnolli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)